

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive.  
Ordinanza n. 303 del 17 settembre 2002**

**PREMESSO**

CHE con l'Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CHE con le Ordinanze n. 2470 del 31 ottobre 1996 e n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione Civile si è provveduto all'integrazione della predetta ordinanza 2425/96;

CHE con Decreto Commissariale n. 11 del 31 dicembre 1996 è stato approvato il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti previsto dalle Ordinanze n. 2425/1996 e n. 2470/1996;

CHE con Ordinanza n.2560 del 2 maggio 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato disposto, tra l'altro, di adeguare il Piano adottato dal Commissario delegato - Presidente della Giunta regionale della Campania il 31 dicembre 1996, al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22;

CHE con l'Ordinanza commissariale n. 27 del 9 giugno 1997 è stata approvata la stesura finale del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti, redatto secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e dell'O.P.C.M. 2560 del 2 maggio 1997, che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero speciale del 14 luglio 1997;

CHE, tra l'altro, tale Piano prevedeva la costituzione di Centri regionali di raccolta per tutti gli autoveicoli da destinare alla demolizione;

CHE il medesimo Piano prevedeva, inoltre, l'emanazione di una successiva disposizione per definire in dettaglio la normativa cui assoggettare tutto il settore della demolizione di autoveicoli;

CHE tale disposizione doveva uniformarsi ad alcuni principi informativi previsti dal Piano, tra cui:

- in via transitoria, nelle more o in carenza dei suddetti Centri Regionali di Raccolta, la regione potrà autorizzare, non oltre il 31.12.2002, imprese di autodemolizione regolarmente autorizzate a svolgere temporaneamente le attività istituzionali dei Centri Regionali;

- potranno essere autorizzati all'attività di autodemolizione i soggetti che possano dimostrare di svolgere l'attività anzidetta al 31.12.1986, qualora siano in possesso di tutti i requisiti di idoneità...;

- tutti gli impianti potranno essere autorizzati al funzionamento entro e non oltre il 31.12.2002, data entro la quale tali attività dovranno essere localizzate solo in zone destinate ad insediamento produttivo;

- tutte le nuove istanze di autorizzazione allo svolgimento delle attività di autodemolizione dovranno prevedere la localizzazione solo in zone destinate ad insediamento produttivo;

CHE con Ordinanza commissariale n. 257 del 31.10.2000 veniva tra l'altro disciplinata la validità temporale delle autorizzazioni, disponendo di concedere le autorizzazioni per gli impianti di autodemolizione secondo le seguenti modalità:

- per un periodo fino a cinque anni, rinnovabili a richiesta di parte, per le attività di autodemolizione localizzate in zone A.S.I. o P.I.P.;

- fino al 31.12.2002 per le attività di autodemolizione già esistenti alla data del 31.12.1986 e non localizzate in zone A.S.I. o P.I.P.;

CHE con l'Ordinanza Ministeriale n.3100 del 22.12.2000 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione Civile - pubblicata sulla G.U. n.3 del 4.1.2001 - ad oggetto: Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli, all'art. 2 è stato disposto che "il Commissario delegato - Presidente della regione Campania può rimodulare ed aggiornare anche per stralci, il piano di cui al comma 1 dell'OPCM n.2425/1996, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22.";

**CONSIDERATO**

CHE il 18 settembre 2000 è stata emanata la Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio tesa ad armonizzare i diversi provvedimenti nazionali relativi ai veicoli fuori uso;

CHE con legge 1 marzo 2002 n. 39 il Governo è stato delegato ad emanare, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle Direttive europee;

CHE si è riscontrata l'oggettiva difficoltà degli operatori del settore ad ottemperare alle disposizioni e ai termini della citata Ordinanza commissariale n.257 del 31.10.2000, in quanto gran parte dei Comuni campani non sono dotati di strumenti urbanistici di dettaglio, né alcuni hanno negli strumenti urbanistici generali zone destinate ad insediamenti produttivi;

#### RITENUTO

CHE è necessario verificare ed eventualmente uniformare le previsioni di Piano alla luce delle indicazioni contenute nella Direttiva europea 2000/53/CE e negli emanandi decreti legislativi di attuazione;

CHE, inoltre, per le precedenti considerazioni, il mantenimento del termine del 31.12.2002 di cui all'Ordinanza commissariale 257/2000 renderebbe di fatto non più possibile la prosecuzione dell'attività di gran parte degli impianti di demolizione autoveicoli con notevoli ripercussioni, oltre agli aspetti socio-economici, sulle procedure di cancellazione degli autoveicoli dal P.R.A.;

CHE, pertanto, nelle more dell'aggiornamento del Piano e per non creare una sospensione generalizzata dell'attività, risulta necessario prorogare il termine del 31.12.2002 previsto dall'Ordinanza 257/2000 per gli impianti di autodemolizione non situati in zona A.S.I. o P.I.P.;

AVVALENDOSI dei poteri conferiti con le OO.P.C.M. precedentemente citate

#### DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di prorogare, per i Comuni non dotati di strumento urbanistico o di aree A.S.I. o P.I.P., il termine del 31.12.2002 fino al 31.12.2004 nelle more dell'adeguamento del Piano da effettuarsi sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva europea 2000/53/CE e negli emanandi decreti legislativi di attuazione;

Che, nelle more dell'adeguamento del Piano, per le ditte che intendano proseguire l'attività di demolizione veicoli nella medesima area è comunque necessario il nulla osta del Comune interessato;

la presente Ordinanza verrà trasmessa alle Amministrazioni Provinciali e all'A.G.C. Ecologia Tutela dell'Ambiente della Regione Campania.

la presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

17 settembre 2002

Bassolino